

ATTI PARLAMENTARI

XVII LEGISLATURA

---

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

Doc. **CXLVIII**

n. **1**

## RELAZIONE

### SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE IN MATERIA DI PROTEZIONE DALLE ESPOSIZIONI A CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI

(Anni 2012 e 2013)

*(Articolo 6, comma 5, della legge 22 febbraio 2001, n. 36)*

*Presentata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

**(ORLANDO)**

---

*Trasmessa alla Presidenza il 14 febbraio 2014*

---

PAGINA BIANCA

*Promessa*

La legge 22 febbraio 2001, n. 36 recante “*Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*” ha lo scopo di assicurare la tutela della salute, dell’ambiente e del paesaggio mediante la promozione sia della ricerca scientifica per la valutazione degli effetti dell’esposizione ai campi elettromagnetici sia dell’innovazione tecnologica finalizzata a minimizzare gli effetti dell’esposizione.

L’art. 6, comma 1 della legge n. 36/2001 istituisce il Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento elettromagnetico, di seguito denominato “Comitato”. Ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, il Comitato è presieduto dal Ministro dell’ambiente, o dal Sottosegretario all’ambiente delegato, ed è composto altresì dai Ministri, o dai Sottosegretari delegati, della sanità, dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, dell’industria, del commercio e dell’artigianato, per i beni e le attività culturali, dei trasporti e della navigazione, delle comunicazioni, della difesa e dell’interno.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 5, della legge n. 36/2001, il Comitato svolge funzioni di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla stessa legge nonché di predisposizione di una relazione sulla sua attuazione da sottoporre al Parlamento. In osservanza di tale obbligo di legge si trasmette la presente relazione.

Di seguito si riepilogano i provvedimenti previsti dalla legge n. 36/2001.

1. L’art. 4, comma 2, lettera a), della legge quadro ha previsto che, “con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentiti il Comitato di cui all’articolo 6 e le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata”, fossero stabiliti, per la popolazione, “i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, le tecniche di misurazione e rilevamento dell’inquinamento elettromagnetico e i parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti”.

2. L'art. 4, comma 4, della legge quadro ha previsto che con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, "su proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti il Comitato di cui all'articolo 6 e la Conferenza unificata", fossero determinati i criteri di elaborazione dei piani di risanamento degli elettrodotti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d).
3. L'art. 7 della legge quadro ha previsto che venga costituito, "dal Ministro dell'ambiente, sentiti il Ministro della sanità ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'ambito del sistema informativo e di monitoraggio di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 335", il catasto nazionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate, al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente di cui all'art. 4, comma 4, lettera c).
4. L'art. 12, comma 1, della legge quadro ha previsto che con un "decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, previo parere del Comitato e sentite le competenti Commissioni parlamentari" vengano "stabilite, tenendo conto anche degli orientamenti e degli atti dell'Unione europea in materia di inquinamento elettromagnetico, tutela dei consumatori e istruzioni per l'uso dei prodotti, le informazioni che i fabbricanti di apparecchi e dispositivi, in particolare di uso domestico, individuale o lavorativo, generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono tenuti a fornire agli utenti, ai lavoratori e alle lavoratrici, mediante apposite etichettature o schede informative".

Inoltre, gli artt. 7 dei DPCM applicativi della Legge Quadro n. 36/2001 in materia di sorgenti a bassa ed alta frequenza, datati entrambi 08/07/2003, dispongono che il Comitato proceda all'aggiornamento dello stato delle conoscenze, conseguenti alle ricerche scientifiche prodotte a livello nazionale ed internazionale, in materia dei possibili rischi sulla salute originati dai campi elettromagnetici.

Di seguito vengono descritte le attività svolte nel periodo 2012-2013. Tali attività sono state svolte sia al fine di adempiere a quanto prescritto e stabilito dalla normativa sia al fine di tutela della popolazione e dell'ambiente effettuando verifiche/analisi dei livelli di campo elettromagnetico prodotto da sorgenti operanti prevalentemente ad alta frequenza.

Le attività che vengono descritte di seguito si possono essenzialmente suddividere in due diverse tipologie:

- Attività in ambito normativo;
- Attività di controllo e monitoraggio delle sorgenti CEM.

#### Attività in ambito normativo

##### a. Documento istruttorio propedeutico alla diffusione delle tecnologie digitali.

Nel luglio 2012 è stato istituito un “tavolo tecnico ristretto” composto da ISPRA, da rappresentanti delle ARPA/APPA e della Fondazione Ugo Bordoni, al quale gli operatori di telefonia mobile (nel seguito semplicemente “operatori”), sono stati invitati a fornire elementi tecnici utili in loro possesso. L’analisi svolta ha considerato diversi fattori in gioco quali l’esigenza di un’ulteriore e indispensabile implementazione di nuove tecnologie di telefonia mobile, i limiti e le potenzialità degli sviluppi della rete di radiocomunicazione, la capacità della normativa di gestire tale sviluppo, i margini di accettabilità ambientale e i costi per l’ambiente stesso, i condizionamenti nelle attività di controllo. Sono stati individuati tre possibili scenari funzionali per agevolare la crescita del Sistema Paese, garantendo comunque livelli di compatibilità ambientale. Le analisi delle diverse situazioni, dallo stato attuale alle possibili alternative, ha comunque evidenziato la necessità di chiarire, in modo da lasciare poco spazio ad interpretazioni diverse, la definizione di “pertinenze esterne” che al momento, nell’attuale DPCM 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz”, non appare adeguatamente chiara comportando ciò, in molte situazioni, difficoltà nell’utilizzo o nell’ampliamento dei siti esistenti.

##### b. Interventi normativi per la diffusione delle tecnologie digitali

La legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 208 della Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012 ha convertito in legge, con

modificazioni, il DL n. 179 del 18 ottobre 2012. L'art. 14, comma 8, del DL n. 179/2012 introduce novità importanti andando a modificare quanto stabilito dal DPCM 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz". In attuazione della suddetta legge, l'ISPRA e le ARPA/APPA devono provvedere all'elaborazione delle Linee Guida al fine di definire:

- le pertinenze esterne degli edifici utilizzati come ambienti abitativi per permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere [art. 14, comma 8, lettera a), punto 21;
- le modalità con cui gli operatori forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti [art. 14, comma 8, lettera d)];
- i valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici [art. 14, comma 8, lettera d)];
- i fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali per tener conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore (art. 14, comma 8, lettera d)].

Il documento in oggetto, che è stato acquisito dal MATTM, fornisce un approccio cautelativo, non supportato però da una opportuna campagna di misure, per quanto riguarda la valutazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici a radiofrequenza e pertanto ha indotto il MATTM a richiedere ad ISPRA di procedere ai seguenti ulteriori approfondimenti:

1. analisi della letteratura a disposizione al fine di fornire una definizione univoca su quali siano le pertinenze che possano essere considerate ambiente abitativo, attingendo nozioni anche dall'ambito dell'edilizia.
2. effettuazione di una campagna di misure, individuando una casistica significativa di configurazioni/scenari da esaminare, al fine di creare un database dal quale estrapolare i valori di assorbimento da associare alle situazioni presenti sul territorio.

In risposta alle suddette richieste sono stati elaborati dall'ISPRA dei documenti che da un lato costituiscono ulteriore materiale tecnico di

approfondimento e valutazione per gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dall'altro hanno definito un protocollo di misura che ISPRA adotterà al fine di valutare sperimentalmente il valore di assorbimento del campo elettromagnetico generato da impianti di teleradiocomunicazione.

### c. Catasto Elettromagnetico Nazionale

L'art. 4, comma 1, lettera c) della legge 22 febbraio 2001, n. 36 attribuisce allo Stato la funzione relativa all'istituzione del catasto nazionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territorialmente interessate.

Ai sensi dell'art. 7 della suddetta legge, il catasto nazionale deve essere costituito dal Ministro dell'ambiente, sentiti il Ministro della sanità ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il catasto nazionale opera in coordinamento con i catasti regionali la cui realizzazione è competenza delle Regioni, ai sensi dell'art. 8, comma 1 dalla citata legge. Inoltre, per il popolamento del catasto nazionale le modalità di inserimento dei dati devono essere definite dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi agli elettrodotti, con il Ministro dei trasporti e della navigazione, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi agli impianti di trasporto, e con i Ministri della difesa e dell'interno, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature per usi militari e delle forze di polizia.

Pertanto, ai fini dell'istituzione del catasto nazionale e del relativo funzionamento devono essere predisposti 5 decreti di cui il primo è quello di istituzione che fornisce le indicazioni generali e la struttura della banca dati ed è propedeutico per il suo popolamento e funzionamento, mentre i successivi quattro sono necessari per disciplinare gli inserimenti dei dati e gli accessi agli stessi dal momento che, ai sensi degli articoli 1, 4 ed 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 "Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale" e secondo le procedure autorizzative di

accesso indicate nei decreti di modalità di inserimento dei dati, l'informazione contenuta nel catasto nazionale deve essere messa a disposizione del pubblico e diffusa in formati facilmente consultabili ed accessibili.

Nella precedente legislatura questo Dicastero ha predisposto lo schema di decreto di istituzione del catasto nazionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e ha provveduto alla successiva trasmissione al Ministro dello sviluppo economico e al Ministro della salute per l'acquisizione dei previsti "sentiti". Tali Dicasteri hanno emesso parere favorevole in merito all'emanazione del suddetto decreto necessario per la successiva predisposizione degli ulteriori quattro decreti su indicati atti a disciplinare le modalità di inserimento dei dati nel catasto nazionale e le procedure di accesso agli stessi.

La mancata ratifica finale del decreto in oggetto durante la precedente legislatura, ha indotto questo Dicastero ad una nuova trasmissione per la conferma dei pareri favorevoli precedentemente espressi.

In merito alla predisposizione dei restanti schemi necessari per il popolamento del catasto, il Ministero dell'ambiente, in collaborazione con l'ISPRA, ha predisposto le bozze di due decreti, in particolare tali decreti regolamentano gli inserimenti dei dati relativi agli elettrodotti ed agli impianti radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni.

### **Attività di controllo e monitoraggio delle sorgenti CEM**

#### **a. Valutazione su impatto ambientale e sanitario del MUOS (Mobile User Objective System).**

Il Mobile User Objective System (MUOS) è un sistema di comunicazioni satellitari composto da vari satelliti e quattro stazioni di terra, una delle quali è in Sicilia, nei pressi di Niscemi.

L'installazione è stata oggetto di proteste della popolazione e dei rappresentanti delle Amministrazioni locali.

Nel marzo 2013 si è tenuta presso il Ministero della Salute una riunione di coordinamento delle attività necessarie per la valutazione dell'impatto ambientale e sanitario che potrebbe derivare dalle installazioni del sistema



MUOS, presso il sito U.S. Navy nella Riserva Naturale Sughereta di Niscemi (CT). Nella riunione sono state rappresentate numerose problematiche non solo di natura elettromagnetica presenti nel territorio comunale in quanto sono già presenti oltre 40 antenne, il cui impatto elettromagnetico, sulla base di misurazioni effettuate dall'ARPA Sicilia dal 2009, è risultato in alcuni siti prossimo ai valori limite imposti dalla normativa. Sotto il profilo operativo è stato istituito un Comitato Tecnico per garantire il raccordo fra gli enti interessati allo studio (ISS, ISPRA in rappresentanza del Ministero dell'ambiente, ARPA Sicilia e OMS). Inoltre, l'ISPRA, in rappresentanza del Ministero e per le esperienze maturate nello studio delle emissioni elettromagnetiche in siti complessi, è stata indicata quale componente del Comitato Tecnico specificamente incaricato della valutazione dell'esposizione attuale della popolazione ai campi elettromagnetici prodotti dalle antenne esistenti. A tale riguardo, sono state condotte, in collaborazione con ARPA Sicilia, nel giugno scorso tutte le attività strumentali necessarie a portare a compimento la suddetta valutazione (sopralluoghi tecnici, attività di misurazione e di monitoraggio).

**b. Osservatorio CEM: database relativo alle sorgenti di campi elettromagnetici.**

Nell'ambito delle attività previste dalla Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico attribuite al Ministero dell'ambiente per l'istituzione del catasto, opera l'Osservatorio CEM. Esso nasce nel 2000 dall'esigenza di sviluppare un'adeguata base conoscitiva (numero di impianti presenti sul territorio: impianti radiotelevisivi-RTV e stazioni radio base per telefonia cellulare-SRB per l'alta frequenza ed elettrodotti per le frequenze estremamente basse-ELF; sussistenza di situazioni critiche sul territorio legate al superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente) delle attività di controllo svolte dalle Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA/APPA). ISPRA, in collaborazione con il sistema agenziale ARPA/APPA, ha predisposto tale raccolta sistematica di dati e informazioni al fine di supportare la pubblica amministrazione nella conoscenza dello stato dell'ambiente in relazione all'inquinamento elettromagnetico in vista di provvedimenti o regolamenti di prevenzione e di rispondere alle esigenze di reporting ambientale con l'obiettivo di caratterizzare, secondo il modello DPSIR (Determinanti, Pressioni, Stato, Impatti, Risposte) degli indicatori ambientali, l'inquinamento elettromagnetico

e le relative attività di controllo, su scala spaziale e temporale. La banca dati è oggetto di modifica alla luce dei recenti sviluppi normativi in campo autorizzativo e di controllo delle sorgenti di CEM e delle varie problematiche che sono emerse nel tempo dal popolamento da parte dei referenti delle ARPA/APPA. È stata effettuata un'analisi degli indicatori ambientali sui CEM trattati a livello regionale al fine di riorganizzare il DB sulla base di quanto già viene svolto a livello regionale (indicatori, banche dati, etc...) e riuscire ad ottenere così un'informazione più completa sul territorio nazionale.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*171480002370\*